

Le due vie del nuovo Codice: semplificazioni ai contribuenti, poteri rafforzati agli inquirenti

Controlli doganali di qualità

Più tutelato chi esporta e importa. Coordinamento tra p.a.

Pagina a cura

DI **SARA ARMELLA**
E **STEFANO COMISI***

Più tutele per chi importa ed esporta, maggior cooperazione tra le amministrazioni durante i controlli e accertamenti inquadrati in una cornice normativa più chiara. Ma anche più poteri per la Guardia di finanza e nuove possibilità di ispezione della merce. Sono gli elementi di novità che caratterizzano quello che già in molti definiscono il "nuovo Codice doganale italiano".

Il 26 marzo, infatti, il consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il testo del decreto legislativo per la riforma del diritto doganale, in attuazione della delega fiscale. La riforma, in effetti, istituisce un vero e proprio Codice, complementare del Codice doganale dell'Unione europea, in vigore dal 2016, sostituendo la normativa doganale nazionale vigente, compreso l'intero Testo unico delle leggi doganali del 1973 (che verrà abrogato) e determinando una sensibile riduzione degli articoli applicabili, che passeranno da quasi 400 a circa 122.

La bussola di tale riforma è proprio il raggiungimento di una semplificazione del quadro normativo, alla quale dovranno corrispondere maggiori tutele e agevolazioni per i contribuenti interessati, ossia tutti gli operatori del commercio internazionale. Molte novità della riforma vanno proprio in tal senso.

Controlli doganali, cosa cambia. La riforma dà attuazione a una serie di obiettivi della legge delega, introducendo disposizioni normative complementari al Codice unionale con una particolare attenzione agli istituti di esclusiva competenza nazionale, come l'organizzazione degli uffici doganali territoriali e la gestione dei procedimenti di verifica e controllo. Il testo del decreto legislativo e dei suoi allegati, in generale, mira proprio a un accrescimento della qualità e dell'efficacia dei controlli doganali.

Per quanto concerne l'attività di accertamento svolta dagli uffici, la relazione di accompagnamento evidenzia la necessità di adottare modelli e tecniche di verifica maggiormente efficienti, nonché di migliorare la cooperazione e il coordinamento delle Pubbliche amministrazioni interessate alle at-

tività di verifica.

Le norme complementari prevedono, dunque, un'azione maggiormente condivisa

tra l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, volta a evitare possibili sovrapposizioni e, di conseguenza, la reiterazione dei controlli.

La riforma, tuttavia, non prevede solo semplificazioni per i contribuenti ma, in diverse parti, rafforza i poteri degli organi inquirenti. La Guardia di finanza vede accresciuta la propria competenza, in quanto, a riforma approvata, potrà esercitare poteri di visita, ispezione e controllo non solo al confine ma anche presso gli uffici e i magazzini degli operatori coinvolti. Il decreto, infine, prevede una nuova possibilità di monitoraggio delle merci in importazione nel territorio doganale.

Per gli uffici doganali sarà possibile, infatti, effettuare visite saltuarie sulle importazioni che originariamente non erano state selezionate per visita merce. L'opportunità di tali controlli dipenderà da valutazioni discrezionali, con il limite che la decisione potrà essere assunta soltanto dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato. Analogamente anche la Guardia di finanza può richiedere lo svolgimento di visite su merci non selezionate dai controlli.

Luoghi, tempistiche e motivazioni dell'accertamento doganale. La riforma doganale ridefinisce la

competenza territoriale degli uffici accertatori appartenenti all'Agenzia delle dogane. Per l'accertamento e la rettifica dei dazi e degli altri diritti di confine sarà sempre competente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione doganale d'importazione, superando così la norma che attualmente, in caso di controlli con verifiche presso l'operatore, attribuisce la competenza alla Dogana

nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Tale riforma segue la direzione già intrapresa dal Codice doganale e dell'Unione europea, nonché un orientamento giurisprudenziale interno.

È una novità di grande rilievo che contribuisce a garantire maggiore certezza a tutti gli operatori. Ma non è l'unico elemento di chiarezza che introduce la riforma, con riferimento alle attività di accertamento. Per quanto riguarda le tutele in fase di verifica e, in particolare, al diritto al contraddittorio

endoprocedimentale, principio granitico di derivazione anche unionale, al termine del controllo delle dichiarazioni doganali, l'Agenzia e la Guardia di finanza, eventualmente coinvolta, saranno tenute a redigere un verbale di constatazione, che dovrà essere notificato alle parti interessate.

Resta il termine abbreviato in trenta giorni (anziché i sessanta previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente) del quale possono usufruire le parti che ricevono il verbale, per presentare osservazioni difensive o richieste di chiarimento agli uffici. Il termine dimezzato, dunque, continua a scontare le peculiarità della disciplina doganale rispetto al diritto tributario generale.

Altro significativo aspetto, in cui risulta rafforzata la tutela del contribuente, riguarda l'obbligo della cosiddetta motivazione "rafforzata" dell'atto di accertamento. Laddove la parte si avvalga del diritto di presentare osservazioni difensive, l'ufficio doganale avrà l'obbligo di tenere conto delle eccezioni sollevate nel redigere il provvedimento finale di rettifica, integrando la motivazione con le ragioni del mancato accoglimento delle difese.

Ottimizzazione e rafforzamento dello Sportello unico. La riforma investe anche sull'informatizzazione degli scambi di informazioni e dati tra opera-

tori e Autorità doganali. La tutela degli operatori economici, infatti, passa anche per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali che, in tal modo, possono migliorare i servizi dedicati alle aziende.

Molto importante è il previsto potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (cosiddetto Sudoco) che consiste in una piena integrazione dei controlli alla frontiera e meria a evitare gli ingorghi fisici e amministrativi che vengono a crearsi a causa della convergenza di più controlli attività di verifica sulle medesime operazioni doganali.

Lo Sportello unico, introdotto nel 2021, dopo un lungo e complesso iter, si basa sul principio della trasmissione di dati e informazioni a un'unica interfaccia pubblica, riducendo gli adempimenti delle imprese e le tempistiche di sdoganamento.

La riforma valorizza e potenzia questo importante strumento di coordinamen-

to, con l'obiettivo di digitalizzare tutti i documenti necessari, favorendo, al contempo, lo snellimento delle attività di controllo demandate a diverse amministrazioni.

Molto importante sarà l'estensione dello Sportello unico a tutte le Dogane. Tale sistema consentirà una piena integrazione delle verifiche alla frontiera, evitando i colli di bottiglia che vengono a crearsi a causa della convergenza di più supervisori sui prodotti. Lo Sportello unico attualmente è accessibile tramite il Portale unico dogane monopoli (Pudm).

Altre novità ed entrata in vigore. Tra le novità che interessano la tutela del contribuente citiamo anche l'abrogazione della controversia doganale, un istituto "ancien regime" alternativo al percorso "standard" dell'accertamento, ormai caratterizzato da uno scarsissimo utilizzo.

L'iter legislativo di approvazione del decreto legislativo che contiene le riforme prevede ancora due approvazioni da parte della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari, prima dell'approvazione finale del decreto da parte del Cdm. Le norme descritte, dunque, entreranno in vigore solo dopo l'ultima approvazione e la pubblicazione del testo definitivo in *Gazzetta ufficiale*.

* **Studio**
Armella & Associati
© Riproduzione riservata

La bussola della riforma del Codice doganale italiano è il raggiungimento di una semplificazione del quadro normativo, alla quale dovranno corrispondere maggiori tutele e agevolazioni per i contribuenti interessati, ossia gli operatori del commercio internazionale



Cosa cambia con la riforma

Controlli doganali	<ul style="list-style-type: none">• Estensione della possibilità di esercitare i poteri di visita ispezione per la Guardia di Finanza• Introduzione della possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci• Poteri di ispezione della Guardia di finanza presso Uffici e magazzini• Abrogazione della controversia doganale• Rispetto del contraddittorio endoprocedimentale• Obbligo di redazione di un verbale conclusivo
Accertamenti doganali	<ul style="list-style-type: none">• Competenza dell'Ufficio doganale dove è avvenuta l'importazione per l'emanazione dell'atto• Motivazione rafforzata
Sportello unico doganale	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione dei dati un'unica interfaccia pubblica• Integrazione dei controlli• Riduzione degli adempimenti e delle tempistiche di sdoganamento